

PROGRAMMA REGIONALE FESR Emilia-Romagna 2021-2027

Codice CCI n. 2021IT16RFPR006

Decisione C (2022) 5379 del 22/07/2022

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Approvato dal Comitato di Sorveglianza del 29/09/2022

Il Comitato di Sorveglianza (in seguito denominato anche "Comitato") del Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021/2027:

visto il Regolamento (CE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (in seguito denominato anche "Regolamento recante disposizioni comuni o RDC");

visto l'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15.7.2022 e, in particolare, le disposizioni ivi contenute relative ai Comitati di Sorveglianza;

visto il Programma Regionale FESR 2021-2027 approvato con decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 5379 del 22/07/2022;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1286 del 27/07/2022 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027;

d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

Composizione

Il Comitato è presieduto dal Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna ed Assessore al contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica, Patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporti con l'UE o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente

del Comitato, l'Assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione. Il Comitato può essere altresì presieduto dall'Autorità di Gestione del Programma Regionale, in caso di impossibilità del Presidente e del Vice presidente.

Ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento recante disposizioni comuni ciascun membro del Comitato di Sorveglianza ha diritto di voto.

Rappresentanti della Commissione Europea e di altri soggetti nazionali, così come individuati nell'atto istitutivo del Comitato di Sorveglianza, partecipano ai lavori del Comitato di Sorveglianza in veste consultiva e di sorveglianza.

La composizione del Comitato garantisce, anche ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 "Codice europeo di condotta sul partenariato", la non discriminazione ed assicura, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e donne.

Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.

L'elenco completo dei componenti il Comitato è riportato in allegato al presente regolamento interno in conformità con quanto previsto nell'atto istitutivo dello stesso Comitato.

I componenti del Comitato sono tenuti a comunicare alla Segreteria Tecnica, di cui al successivo articolo 11 del presente regolamento, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico di riferimento, nonché ogni eventuale variazione degli stessi che dovesse intervenire nel corso dell'attuazione del Programma Regionale.

La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e nessun rimborso è riconosciuto ai componenti. La composizione del Comitato può essere modificata anche su proposta del Comitato medesimo.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso, l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai membri del Comitato dalla Segreteria Tecnica.

L'elenco dei membri del Comitato è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web del Programma in conformità con la previsione contenuta all'articolo 39, paragrafo 1 del

Regolamento recante disposizioni comuni e in linea con modalità relative alla pubblicità dei lavori del Comitato indicate all'articolo 13 del presente regolamento.

Art. 2

Prevenzione delle situazioni di conflitto di interesse

I componenti del Comitato, diversi dalle autorità responsabili dell'attuazione del Programma o coinvolti nelle attività dello stesso, non possono assumere incarichi con riferimento alla preparazione degli inviti a presentare proposte e alla loro valutazione e monitoraggio, nel rispetto degli artt. 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) 240/2014 che regolano il conflitto di interessi e in conformità con le previsioni contenute all'articolo 38 paragrafo 2 del RDC.

Al fine di prevenire potenziali situazioni di conflitto di interesse i Componenti del Comitato, pena la decadenza dalla carica di membro, devono sottoscrivere apposita dichiarazione in relazione a potenziali conflitti di interessi scaturenti dalla possibilità di essere eventuali attuatori o beneficiari di progetti cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Qualora con riferimento ai punti all'ordine del giorno di una seduta del Comitato, i componenti dovessero rilevare motivi di conflitto di interesse, saranno tenuti a comunicarlo preventivamente alla Segreteria Tecnica e dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e comunque dalle decisioni riguardanti l'allocatione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitto d'interesse.

Art. 3

Compiti

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

In conformità con le previsioni contenute all'articolo 40 del Regolamento recante disposizioni comuni il Comitato esamina:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;
- b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
- c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti

- raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del programma;
- d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3 e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1 del RDC;
 - e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
 - f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
 - g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;
 - h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
 - i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari (se pertinente);
 - j) le informazioni relative all'attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all'articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all'articolo 26 (se del caso) del RDC.

esamina ed approva:

- a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche;
- b) la relazione finale in materia di performance del Programma;
- c) il piano di valutazione del Programma e le eventuali modifiche dello stesso;
- d) le eventuali proposte di modifica del Programma avanzate dall'Autorità di Gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e dell'articolo 26 del Regolamento recante disposizioni comuni.

Sempre nell'ambito dell'esecuzione delle proprie funzioni, il Comitato può rivolgere raccomandazioni all'Autorità di Gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

Il Comitato inoltre:

- approva eventuali proposte dell'Autorità di Gestione di esenzione dall'obbligo di utilizzo delle opzioni di costo semplificato in attuazione dell'articolo 53 paragrafo 2, comma 2 del RDC;
- esamina l'informativa dell'Autorità di Gestione su eventuali casi di non conformità con la Carta dei diritti fondamentali e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, entrambe condizioni abilitanti orizzontali applicate al

Programma¹, e possibili reclami riguardanti la stessa Carta e la Convenzione presentati all'Autorità di Gestione dal punto di contatto incaricato di vigilare sulla conformità del Programma con le pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali.

Fino a chiusura del ciclo di programmazione 2014-2020 il Comitato svolge attività di sorveglianza anche in relazione al Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. In tale ambito, sorveglia e valuta i progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le relazioni di esecuzione annuale e finale e assolve alle ulteriori funzioni di cui all'art. 110 del regolamento 1303/2013. Nell'assolvimento di tali funzioni il Comitato agirà in conformità con il quadro regolamentare della programmazione 2014-2020. Il Presidente del Comitato ha cura di invitare alla discussione le Amministrazioni e gli Organismi interessati membri del Comitato POR FESR 2014-2020, qualora non presenti nel Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, per le decisioni e i punti all'ordine del giorno relativi al Programma 2014-2020.

Art. 4

Applicazione delle condizioni abilitanti durante il periodo di programmazione

Al fine di esaminare il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione, ai sensi dell'art. 40, comma 1 lettera h) del Regolamento recante disposizioni comuni, con riferimento alla condizione abilitante sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'Autorità di Gestione garantisce che le principali autorità indipendenti garanti dei diritti fondamentali dell'UE, quali ad esempio il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, il Dipartimento per le Pari Opportunità, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, siano sistematicamente invitate e coinvolte nel Comitato di Sorveglianza ogni volta che tale Comitato discuta di casi di operazioni sostenute dai Fondi non conformi alla Carta e/o di denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 1060/2021, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive e preventive.

Il punto di contatto incaricato di vigilare sulla conformità del Programma con le pertinenti disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea istituito dall'Autorità di

¹ Cfr. allegato III del Regolamento 1060/2021 (Condizioni abilitanti orizzontali – articolo 15, paragrafo 1)

Gestione parteciperà al Comitato di Sorveglianza.

Il punto di contatto avrà il compito di vigilare sulla conformità dei programmi finanziati dai Fondi e della loro attuazione con le rilevanti disposizioni della Carta, di esaminare eventuali reclami e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia, anche al fine di individuare le più efficaci misure correttive da sottoporre all'Autorità di Gestione.

In casi di accertamento di non conformità alla Carta, eventualmente anche su mandato del Comitato di Sorveglianza, il punto di contatto potrà assicurare le necessarie azioni di follow-up e, al tempo stesso, verificare che vengano poste in essere misure idonee ad evitare il verificarsi di casi analoghi in futuro.

Con riferimento alla condizione abilitante sul rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), qualora il Comitato di Sorveglianza esamini reclami / casi di non conformità, al fine di consentire una efficace azione di vigilanza sul rispetto dei principi della Convenzione UNCRPD, sarà prevista la partecipazione a tale Comitato dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Inoltre, l'Autorità di Gestione, con cadenza annuale, riferirà al Comitato di Sorveglianza sul recepimento delle indicazioni contenute nell'Atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di programmi 2021-2027² nonché sui reclami e sulle segnalazioni di casi di non conformità, sulle valutazioni effettuate e sulle misure correttive.

Art. 5

Sostegno all'attività del Comitato di sorveglianza da parte dell'Autorità di gestione

In conformità con quanto prevede l'articolo 75 del Regolamento recante disposizioni comuni, l'Autorità di Gestione:

- a) fornisce tempestivamente al Comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
- b) provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza.

Art. 6

Convocazione e Riunioni

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti in casi di necessità

² https://politichecoesione.governo.it/media/2910/atto-di-indirizzo_e_allegato-a-checklist_disabilita.pdf

debitamente motivata.

Le riunioni si tengono presso la sede della Regione Emilia-Romagna o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione. Se ritenuto opportuno o necessario, lo svolgimento delle riunioni può avvenire anche in via telematica.

Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative e/o tecniche composte da rappresentanti dell'Amministrazione regionale, delle Amministrazioni centrali e della Commissione europea.

Art. 7

Ordine del giorno e trasmissione della documentazione

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno quindici giorni lavorativi prima della riunione attraverso posta elettronica.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti dei quali è richiesto l'esame o l'approvazione da parte del Comitato, ovvero ogni altro documento di lavoro, sono trasmessi per posta elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione. I membri che intendono sottoporre al Comitato eventuali documenti li trasmettono alla Segreteria Tecnica almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione attraverso posta elettronica.

Nel caso in cui la documentazione non sia resa disponibile nei tempi previsti, il Presidente può prevedere di fare una prima discussione del punto all'ordine del giorno rinviando la validazione finale al successivo incontro del Comitato o ad una procedura scritta (di cui al successivo art. 10) o prevedere la cancellazione del pertinente punto di discussione all'ordine del giorno.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione.

Gli aspetti relativi al POR FESR 2014-2020 dovranno essere chiaramente evidenziati

nell'ordine del giorno e trattati in sede di riunione del Comitato.

Art. 8

Deliberazioni

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, le deliberazioni saranno assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.

Art. 9

Verbali

Ogni riunione del Comitato deve prevedere un verbale. I verbali delle riunioni devono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro trenta giorni lavorativi dalla riunione per posta elettronica. Il verbale si intende approvato se non pervengono osservazioni ostative entro dieci giorni lavorativi dalla trasmissione del documento. Al termine della scadenza prevista il Presidente informa i componenti del Comitato dell'esito della procedura.

Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato di cui al successivo articolo 11 del presente Regolamento. In tal caso, l'approvazione del verbale avverrà su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo articolo 10 del presente Regolamento.

Art. 10

Consultazioni per iscritto

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato.

La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di deliberazioni

rinviate come previste all'articolo 8.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta devono essere inviati ai componenti del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.

In caso di urgenza motivata, il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato, i quali sono chiamati ad esprimere il loro parere entro cinque giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica.

La mancata espressione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere vale come assenso.

Il Presidente informa i componenti del Comitato dell'esito della procedura.

Art. 11

Segreteria Tecnica

Il Comitato, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di un'apposita Segreteria Tecnica istituita presso il Settore Fondi Comunitari e Nazionali della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese, nell'ambito delle competenze dell'Autorità di Gestione.

È compito della Segreteria Tecnica:

- assistere i membri del Comitato fornendo la documentazione utile al pieno assolvimento delle loro funzioni;
- raccogliere le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse sottoscritte dai singoli componenti del Comitato;
- predisporre i verbali delle riunioni e ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato.

Art. 12

Gruppi di lavoro

Il Comitato di Sorveglianza può istituire gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche. Tali gruppi non possono tuttavia sostituirsi al Comitato nelle proprie funzioni.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

La composizione dei gruppi di lavoro è proposta dall'Autorità di Gestione del Programma e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

Art. 13

Trasparenza e comunicazione

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato, il presente Regolamento così come l'elenco dei membri del Comitato, i dati e le informazioni condivise, i documenti e i verbali delle riunioni approvati sono pubblicati in formato accessibile sul sito web del Programma Regionale a cura del Responsabile della Comunicazione di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente di concerto con l'Autorità di Gestione e con il supporto operativo del Responsabile della Comunicazione del Programma Regionale.

Art. 14

Norme attuative

Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di Sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione.

Per quanto non espressamente qui previsto, valgono le norme del Regolamento (CE) n. 1060/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2011, le disposizioni dell'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 4787 final del 15.07.2014, le disposizioni del Programma Regionale FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione C(2014) 5379 final del 22 luglio 2014 e le altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.

Per quanto riguarda le competenze del Comitato relative al POR FESR riferite al periodo di programmazione 2014/2020, valgono le norme del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e le pertinenti disposizioni contenute nel rispettivo Programma Regionale.

ALLEGATO

COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

MEMBRI EFFETTIVI (con diritto di voto)	
1	Presidente del Comitato di Sorveglianza Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna ed Assessore al contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica, Patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporti con l'UE
2	Vicepresidente del Comitato di Sorveglianza Assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione
3	Autorità di Gestione del Programma Regionale FESR Direttore Generale - Direzione Economia della Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese
4	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche di Coesione
5	Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE)
6	Agenzia per la Coesione Territoriale
7	Ministero dell'Università e della Ricerca
8	Ministero della Transizione Ecologica
9	Ministero dello Sviluppo Economico
10	Ministero Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale
11	Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili
12	Regione Emilia-Romagna Autorità di Gestione del Programma Regionale FSE+ Emilia-Romagna
13	Regione Emilia-Romagna Autorità di Gestione Regionale del Programma di Sviluppo Rurale
14	Regione Emilia-Romagna Autorità di Gestione regionale del FEAMPA
15	Regione Emilia-Romagna Autorità di Gestione Programma Fondo Sviluppo e Coesione
16	Regione Emilia-Romagna Autorità di Gestione Programma ADRION
17	AGREA Responsabile della funzione contabile del PR FESR Emilia-Romagna
18	Regione Emilia-Romagna Gabinetto del Presidente della Giunta
19	Regione Emilia-Romagna Autorità Ambientale del PR FESR Emilia-Romagna
20	Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente
21	Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
22	Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare
23	Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Politiche finanziarie
24	Regione Emilia-Romagna Responsabile Struttura di coordinamento regionale per la programmazione 2021-2027
25	Regione Emilia-Romagna Struttura di riferimento unitaria per le attività di supporto, coordinamento ed attuazione del PNRR

26	Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
27	A.R.P.A.E. Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia dell'Emilia-Romagna
28	Assemblea Legislativa Emilia-Romagna Consigliera di parità regionale
29	ANCI Emilia-Romagna
30	UNCEM Emilia-Romagna
31	UPI Emilia-Romagna
32	Comune di BOLOGNA
33	Comune di PARMA
34	Comune di FERRARA
35	Comune di FORLI
36	Comune di CESENA
37	Comune di MODENA
38	Comune di PIACENZA
39	Comune di RAVENNA
40	Comune di REGGIO EMILIA
41	Comune di RIMINI
42	Città metropolitana di Bologna
43	Provincia di Parma
44	Provincia di Ferrara
45	Provincia di Forli-Cesena
46	Provincia di Modena
47	Provincia di Piacenza
48	Provincia di Ravenna
49	Provincia di Reggio Emilia
50	Provincia di Rimini
51	Università degli studi di BOLOGNA
52	Università degli studi di FERRARA
53	Università degli studi di MODENA E REGGIO EMILIA
54	Università degli studi di PARMA
55	Università Cattolica del Sacro Cuore
56	Politecnico di Milano
57	CGIL regionale Emilia-Romagna
58	CISL regionale Emilia-Romagna
59	UIL regionale Emilia-Romagna
60	UGL regionale Emilia-Romagna
61	UNIONCAMERE Emilia-Romagna

62	AGCI - Associazione Generale delle Cooperative Italiane Emilia-Romagna
63	CUP Comitato Unitario delle professioni intellettuali degli ordini e dei collegi professionali dell'Emilia-Romagna
64	CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato della piccola e media impresa - Emilia-Romagna
65	CONFARTIGIANATO Emilia-Romagna
66	CONFCOMMERCIO Emilia-Romagna
67	CONFAPI Emilia
68	CONFAPI Industria ER
69	CONFCOOPERATIVE Emilia-Romagna
70	CONFESERCENTI Emilia-Romagna
71	CONFINDUSTRIA Emilia-Romagna
72	CONFIMI Romagna
73	LEGACOOOP Emilia-Romagna
74	CONFPROFESSIONI Emilia-Romagna
75	CONFSERVIZI Emilia-Romagna
76	Associazione Regionale tra Fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna
77	Commissione regionale ABI Emilia-Romagna
78	Forum Terzo Settore Emilia-Romagna
79	Legambiente Emilia-Romagna
80	Centro regionale contro le discriminazioni
81	Federazione delle Associazioni delle persone con disabilità FISH e FAND
INVITATI PERMANENTI (senza diritto di voto)	
1	Commissione Europea - D.G. Politica Regionale e Urbana
2	Punto di contatto dell'Autorità di Gestione per la verifica della conformità del Programma ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'UE
3	PN "Capacità per la Coesione"
4	PN "METRO Plus e Città medie del Sud"
5	PN "Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027"
6	Tecnostruttura delle regioni
7	Regione Emilia-Romagna Autorità di Audit del PR FESR Emilia-Romagna